



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. XXXX/2022

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.

Oggi 22/06/2023, innanzi al giudice dott. AXXXX XXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente l'avv. Maniscalco

per la parte convenuta XXXX XXXX

E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa XXXX XXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

In particolare la difesa di parte ricorrente, a fronte dell'eccezione sollevata dal Ministero, dà atto che effettivamente per l'a.s. 2016/2017 in assenza di atto interruttivo è decorsa la prescrizione e per il successivo anno scolastico non risulta raggiunto il numero di 180 giorni. Quindi limita la domanda formulata in ricorso, con esclusione delle prime due annualità.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.

Il Giudice

Dott. AXXXX XXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. AXXXX XXXX, all'udienza del 22/06/2023, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2022** RCL promossa con ricorso depositato il **25/11/2022** avente ad oggetto: personale docente/rapporti a tempo determinato/carta docente/discriminazione

da

AXXXX XXXX(C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio degli avv. ti MANISCALCO MARIA, GANCI FABIO, ROSA DENIS, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Contrada dei Torretti n. 12 VICENZA presso il difensore avv. MANISCALCO MARIA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. XXXX XXXX XXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXXXX presso il difensore avv. XXXX XXXX XXXXXXXX

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 25.11.2022, XXXX XXXX ha chiesto al Tribunale di Verona, in funzione del giudice del lavoro, di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o*





dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la cit. "Carta elettronica" e ad accreditarle l'importo nominale di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.. 3) Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".

Si è costituito il M.I.M. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo comunque la prescrizione quinquennale avuto riguardo all'a.s. 2016/2017 e il mancato svolgimento di servizio per almeno 180 giorni nell'a.s. 2017/2018.





All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente preso atto delle eccezioni sollevate dall'amministrazione, rinunciava alla domanda con riferimento agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.

Le domande di parte ricorrente come precisate in udienza sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

Il ricorrente dichiara:

-di essere un insegnante attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso la scuola di primo grado "B. Barbarani" di Minerbe (VR) (doc. 1 ricorrente) e di avere prestato i seguenti servizi con contratti a tempo determinato annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche (doc. 2 ricorrente):

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2016-2017	Liceo Scientifico - "P. Liroy" - Vicenza	A011	18	28/11/2016	30/06/2017
2017-2018	Scuola Primo Grado - Ic Vicenza 6 - F. Muttoni -Vicenza	A022	18	27/02/2018	09/06/2018
2018/2019	Scuola PrimoGrado - Ic Vicenza 2- Bortolan -Vicenza	A022	18	15/10/2018	17/10/2018
2018/2019	Scuola Primo Grado - Ic Vicenza 10 - O.Calderari - Vicenza	A022	18	18/10/2018	30/06/2019
2019/2020	Scuola Primo Grado - Ic Vicenza 5 - A. Giuriolo - Vicenza	A022	12	16/10/2020	30/06/2020
2019/2020	Scuola Primo Grado - Ic Vicenza 8 - G.g.trissino - Vicenza	A022	6	16/10/2020	30/06/2020
2020/2021	Scuola PrimoGrado - Ic Vicenza 1 - F. Maffei - Vicenza	A022	18	28/09/2020	31/08/2021
2021/2022	Scuola Primo Grado - "a. Palladio" - Poiana M. - Pojana Maggiore (VI)	A022	18	06/09/2021	31/08/2022
2022/2023	Scuola Primo Grado - Minerbe - "B. Barbarani" - Minerbe (VR)	A022	18	02/09/2022	30/06/2022

-di non aver mai ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,





per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/21), ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di





libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Il Giudice Amministrativo ha censurato negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine ritenendola irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

Alla luce dei principi enunciati dalla CGUE, poiché si tratta di mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, si deve ritenere priva di giustificazione - quindi discriminatoria - l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. Ne





consegue la disapplicazione delle sopra citate disposizioni legislative e regolamentari (in ogni caso già annullate in parte qua dal Consiglio di Stato) che limitano l'erogazione del contributo per la formazione professionale ai soli docenti di ruolo.

La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere svolto i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati (doc. 1 resistente).

La domanda si riferisce ad incarichi conferiti sino alla fine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), comunque trattasi di un periodo di servizio di almeno 180 giorni, e quindi, in presenza di tali elementi, i servizi prestati sono sicuramente equiparabili, anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo.

Si rileva incidentalmente (poiché il ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda) che in effetti il servizio prestato per l'a. s. 2017/2018 non è comparabile con quello dei docenti di ruolo in cui risulta prestato il servizio solamente dal 27.2.2018 al 29.6.2018, ossia per circa 4 mesi, come risulta dallo stato matricolare, diversamente da quanto indicato nella tabella riassuntiva inserita nel ricorso dove è indicato come termine quello del 9.6.2018, periodo temporale inferiore alla prestazione minima richiedibile al docente di ruolo, anche con part-time al 50%, al quale sarebbe comunque attribuito ai sensi dell'art. 3, co. 1 DPCM 28.11.2016 il bonus.

Sempre in via incidentale, anche con riferimento alla prima annualità 2016/2017, (la cui domanda è stata rinunciata a fronte dell'eccezione di prescrizione), si rileva che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata (si condividono le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale di Torino, sentenza 1194/2023 del 9.6.2023, RG 4367/2022) considerato che (1) il beneficio oggetto di causa viene erogato periodicamente (ogni anno) ai docenti a tempo indeterminato e trova dunque applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; (2) l'art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può





essere fatto valere”, ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza; (3) in base all'art. 5 DPCM 28 novembre 2016, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto di cui all'art. 1 comma 121 in relazione all'a. s. 2016/17 era il 30 novembre 2016, previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma; il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a. s. successivo) è invece un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2016; (4) il giorno da cui decorre il termine di prescrizione per l'a. s. 2016/17 deve quindi essere identificato nel 30 novembre 2016 e considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 1.12.2022 (v. RdAC depositata telematicamente il 1.12.2022), il credito relativo all' a. s. 2016/17 risulta estinto per prescrizione.

Dunque la domanda per come precisata in udienza deve essere accolta limitatamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la sostanziale soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. n. 55/14, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per





l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

2) condanna il Ministero convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione og-getto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente;

3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 22.6.2023

IL GIUDICE

Dott. AXXXX XXXX

(provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa XXXX XXXXtirocinante ex art. 73 DL 69/13 conv. in L. 98/13)

